

STATUTI
della **Sezione Svizzera Italiana**
dell'**Associazione Svizzera dei Sommeliers Professionisti**

Premessa:

I termini "soci", "membri" e "sommelier" si riferiscono a persone di entrambi i sessi.

Art. 1 Costituzione e nome

Conformemente agli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero è costituita con durata indeterminata l'

Association Suisse des Sommeliers Professionnels - Section Suisse Italienne
(Associazione Svizzera dei Sommeliers Professionisti - Sezione Svizzera Italiana)

di seguito denominata ASSP-SI.

Art. 2 Scopo

L'ASSP-SI è una sezione dell'Association Suisse des Sommeliers Professionnels (ASSP), apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro, e ha per scopo:

- di curare la formazione ed il perfezionamento professionali del personale addetto ai vini e alle altre bevande nei pubblici esercizi e in qualsiasi altro luogo o locale ritenuto idoneo, nonché a tutti gli interessati;
- di partecipare ad altri enti e società aventi analoghi scopi, segnatamente nell'ambito dei corsi di formazione per il conseguimento dell'attestato professionale federale;
- la valorizzazione e la difesa morale della figura e della professione del sommelier in Svizzera;
- la collaborazione per quanto possibile affinché i diritti e gli interessi in ambito professionale dei propri soci sommeliers professionisti siano efficacemente tutelati;
- di propagandare e valorizzare la conoscenza e la cultura del vino e di ogni altra bevanda alcolica e non alcolica, segnatamente mediante l'organizzazione di concorsi;
- la promozione e il sostentamento, diretti o in collaborazione con altre associazioni o enti pubblici e privati ed in particolare con le sezioni cantonali e regionali della ASSP-SI, di ogni iniziativa utile e necessaria per il raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 3 Sede

La sede dell'associazione si trova presso il domicilio del suo Presidente, subordinatamente in qualsiasi altra località della Svizzera Italiana scelta dalla Direzione.

Art. 4 Qualità di socio

cfr. statuto nazionale

Art. 5 Ammissione dei soci

cfr. statuto nazionale.

Art. 6 Perdita della qualità di socio

cfr. statuto nazionale.

Art. 7 Procedura disciplinare

cfr. statuto nazionale.

Art. 8 Annuario dei soci

cfr. statuto nazionale.

Art. 9 Risorse dell'associazione

Le entrate dell'ASSP-SI si compongono di:

- quote sociali
- tasse di partecipazione a corsi o altre simili attività
- ricavi da varie manifestazioni
- redditi da interessi
- sovvenzioni, contributi facoltativi e donazioni

Art. 10 Quote sociali

Ogni socio sommelier professionista, amis des sommeliers e socio ASSP-SI versa una quota sociale annuale destinata alla cassa dell'ASSP.

La quota sociale è stabilita per ogni singola categoria di soci ogni anno, su proposta della Direzione nazionale, dall'assemblea generale nazionale.

A dipendenza delle necessità di gestione delle attività dell'ASSP a livello nazionale, l'assemblea generale nazionale determinerà pure quale percentuale delle quote sociali sarà a disposizione della sede centrale, mentre il rimanente sarà riversato alle sezioni cantonali/regionali in proporzione al numero dei soci affiliati a ciascuna di esse e che saranno a giorno con il pagamento della quota sociale.

Art. 11 Organizzazione della società

Gli organi dell'ASSP-SI sono i seguenti:

- assemblea generale
- direzione
- ufficio di controllo

Art. 12 Assemblea generale

L'assemblea generale è l'organo supremo dell'ASSP-SI.

L'assemblea è formata dagli associati aventi diritto di voto e in regola con il pagamento della quota sociale.

L'assemblea generale ordinaria è convocata dalla direzione a scadenza annuale. Occorre invitare per scritto i soci partecipanti almeno 30 giorni prima della data prevista, rendendo noto l'ordine del giorno stabilito dalla direzione.

Ogni socio partecipante può domandare che un tema particolare sia discusso in occasione dell'assemblea: questa domanda deve giungere al segretariato almeno 20 giorni prima della data prevista per l'assemblea.

Altre assemblee generali straordinarie possono altresì essere convocate allorché la direzione oppure un quinto dei soci aventi diritto di voto lo richiedano per scritto.

Art. 13 Competenze dell'assemblea generale

I principali oggetti di competenza dell'assemblea generale sono:

- l'elezione ogni quattro anni della direzione e dell'ufficio di controllo (due revisori)
- l'approvazione del conto economico e del rapporto dell'ufficio di controllo
- la determinazione della politica associativa, fornendo le indicazioni per la programmazione futura in armonia con gli scopi sociali
- l'approvazione del programma d'azione futuro e del preventivo
- lo scarico agli organi di gestione
- la modifica degli statuti
- le delibere in merito a tutti gli altri affari ad essa riservati dalla legge, dagli statuti o dalle direttive

Art. 14 Diritto di voto

A ciascun socio con diritto di voto e in regola con il pagamento della quota sociale è attribuito un voto.

Ogni socio avente diritto di voto può rappresentare uno o più altri soci avente diritto di voto tramite delega scritta.

Art. 15 Quorum

Le risoluzioni dell'assemblea generale sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità il voto del presidente è decisivo.

L'elezione della direzione deve avvenire a bollettino segreto.

Per ogni modifica degli statuti, lo scioglimento della sezione o la fusione con altre sezioni le risoluzioni devono essere prese, in prima convocazione, alla maggioranza dei 2/3 di tutti i membri dell'associazione aventi diritto di voto.

In seconda convocazione basterà il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci presenti e aventi diritto di voto.

Art. 16 Direzione

L'ASSP-SI è amministrata da una direzione composta da almeno un presidente, un vicepresidente, un tesoriere e un segretario.

La direzione deve essere composta da una maggioranza di sommeliers professionisti ed eletta ogni quattro anni dai soci della sezione e appartenenti alla categoria dei sommeliers professionisti.

La direzione ha i poteri decisionali ed operativi dell'assemblea.

La direzione decide e disciplina tutto ciò che si rende necessario e utile alla gestione o alla tutela dell'ASSP-SI e dell'ASSP e che non sia riservato all'assemblea generale.

La direzione si riunisce ogni qualvolta che il presidente lo riterrà necessario o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri; in tutti i casi ogni volta in cui ha luogo un'assemblea generale.

Le decisioni della direzione sono prese a maggioranza dei voti dei suoi membri. In caso di parità, il voto del presidente è decisivo.

La direzione rappresenta l'ASSP-SI verso l'esterno.

Per risultare impegnativi nei confronti dell'ASSP-SI, i documenti di maggior rilevanza (contratti, ecc.) necessitano della firma collettiva a due del presidente con almeno un altro membro della direzione.

I membri della Direzione e delle commissioni non potranno percepire alcun onorario per la funzione esercitata, salvo diversa deliberazione particolare dell'assemblea generale in occasione di un caso specifico.

Art. 18 Ufficio di revisione

L'Ufficio di controllo consta di due revisori eletti dall'assemblea generale per una durata di quattro anni. La permanenza consecutiva in carica è limitata a due mandati consecutivi (otto anni).

Il tesoriere deve inoltrare il conto annuale all'Ufficio di controllo almeno 2 mesi prima della data fissata per l'assemblea generale.

L'Ufficio di controllo a sua volta rende conto all'assemblea generale e presenta la proposta di approvazione del conto economico.

Art. 19 Rapporti tra ASSP-SI e ASSP

I risultati delle elezioni sezionali dovranno essere immediatamente comunicati per verifica e ratifica alla Direzione nazionale dell'ASSP-SI.

Il programma annuale e relativo preventivo di ogni sezione, nonché i rendiconti dell'attività e finanziario dovranno essere inviati per verifica e ratifica alla Direzione nazionale entro la fine di febbraio di ogni anno.

Art. 20 Responsabilità

Per gli obblighi dell'ASSP-SI risponde esclusivamente il patrimonio sociale: è esclusa la responsabilità individuale dei membri della direzione o dei soci.

In linea di principio, l'ASSP-SI non risponde di infortuni, danni a cose o pretese di responsabilità civile per le attività svolte in seno all'associazione da parte dei soci.

Art. 21 Lingua ufficiale

La lingua ufficiale dell'ASSP-SI è il francese.

La lingua veicolare all'interno dell'ASSP-SI è l'italiano.

Art. 22 Scioglimento dell'ASSP-SI

Lo scioglimento dell'ASSP-SI può essere deciso unicamente a seguito di decisione dell'Assemblea generale secondo quanto previsto all'art. 15 dei presenti statuti.

Art. 23 Diritto completivo e suppletorio

In caso di divergenze, gli statuti nazionali ASSP prevarranno sui presenti statuti. Per quanto non contemplato nei presenti statuti si applicano le disposizioni degli statuti nazionali ASSP nonché quelle di cui agli art. 60 ss CCS.

I presenti statuti sono stati approvati dall'Assemblea generale ASSP-SI del 07.11.2006 e modificati il 29.06.2014 e il 21.09.2025.

Le modifiche entrano immediatamente in vigore.